

**COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO****PROVINCIA DI ALESSANDRIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 2 DEL 28/02/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 D-LGS. 360/98 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 142 L. 296/2006.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. GULLI' GIOVANNA	Consigliere	X	
4. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
5. PINTO ROBERTO	Consigliere	X	
6. CRISCI ELEONORA	Consigliere	X	
7. NEGRI ILARIA	Consigliere	X	
8. SILVANO STEFANO	Consigliere	X	
9. COSTA DANIELE	Consigliere	X	
10. MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
11. ZERO GIORGIO	Consigliere	X	
12. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
13. MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
Totale		13	0

Risulta presente l'Assessore Esterno Ferrando Lucia.

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente COSENTINO DR.SSA MARIA il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 2/2020 DEL 28.02.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 D.LGS. 360/98 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 142 L. 296/2006.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 in data 28/11/2013, che modificava il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF precedentemente approvato con deliberazione n. 15 del 30/03/2007 e che con effetto dal 2013 prevedeva:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%;

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 256.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2019:

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 5. in data 31/01/2019 con la quale è stato confermato per l'anno 2019, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF e l'aliquota 0,4%;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2020/2022;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022 modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo¹:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.65%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

¹ art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Quantificato presuntivamente in € 407.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Udito l'intervento del Consigliere Manfredini, la quale dichiara che “ Riteniamo che imporre un aumento ai cittadini di Pozzolo sia ingiusto in quanto il territorio è stato deturpato e l'inquinamento è aumentato a causa del terzo valico e le nostre case si sono svalutate”

Il Sindaco ribadisce come l'amministrazione non abbia avuto altra scelta che aumentare l'aliquota, tenuta ferma per anni, allo scopo di continuare a garantire i servizi ai cittadini anche a seguito dei continui tagli dei contributi statali

Il consigliere Sig.ra Manfredini risponde che : “ è vero l'aliquota è ferma da anni, ma dal 2016 al 2019 non si poteva aumentare in quanto bloccata “

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n.);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla Regolarità Tecnica e del Segretario in ordine alla legittimità;

Con voti Favorevoli 9 e Contrari 4 (COSTA DANIELE, MANFREDINI MONICA, STEFANO SILVANO E ZERO GIORGIO) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali;
2. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pozzolo Formigaro alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,65%

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Pozzolo Formigaro attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
4. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 5 - Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 6 - Pubblicazione e informativa

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Pozzolo Formigaro provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.

L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.

2. Lo stesso Ufficio procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'art. 1 comma 142 L. 296/2006.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

2. di quantificare presuntivamente in € 407.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli 9 e Contrari 4 (COSTA DANIELE, MANFREDINI MONICA, STEFANO SILVANO E ZERO GIORGIO)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **28 febbraio 2020**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° 210 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **09 marzo 2020** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **09 marzo 2020**

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **09 marzo 2020**

IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA